



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 42/18 DEL 23.10.2012

Oggetto: Disegno di legge concernente "Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), articolo 69 della L.R. 6 agosto 2006, n. 11 concernente la redazione dell'inventario generale".

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che con la L.R. 6 agosto 2006, n. 11 (legge di contabilità) la Regione ha adottato (art. 61), un sistema di rilevazione basato sulla contabilità economico patrimoniale che, integrando il sistema principale di rilevazione contabile rappresentato dalla contabilità finanziaria, ha lo scopo di aumentare il contenuto informativo dei documenti contabili della RAS in riferimento alla dinamica economica della gestione ed all'evoluzione del valore del patrimonio, anticipando in tal senso, le disposizioni del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 che stabilisce, a partire dal 2014, l'introduzione di un sistema di rilevazione basato sulla contabilità economico patrimoniale per regioni, province, comuni e per i rispettivi enti strumentali.

Nel definire i prospetti contabili indispensabili per l'implementazione della contabilità economico patrimoniale (articolo 62 e successivi), la succitata L.R. n. 11/2006, ha previsto (comma 1, lettera c), articolo 69) i termini di applicazione delle disposizioni relative alla contabilità economica, in via sperimentale dal 2009 e in via definitiva "dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della contabilità economica medesima ispirata ai principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica".

L'Assessore riferisce che l'amministrazione regionale, in vista degli adempimenti previsti dalla normativa contabile, ha già avviato una serie complessa di attività, sia sotto l'aspetto dispositivo - approvazione con le deliberazioni della Giunta regionale n. 18/24 e n. 26/1 del 2009 del manuale della contabilità economica - sia sotto l'aspetto operativo quale ad esempio gli adempimenti previsti dal comma 3, articolo 70 della predetta L.R. n. 11/2006.



A tale proposito, l'Assessore riferisce che nel corso del 2010 è stata avviata l'inventariazione straordinaria mediante ricognizione fisica finalizzata ad individuare i beni mobili strumentali effettivamente in funzione ed impiegati nei processi gestionali e che, a luglio del 2011, terminata la ricognizione fisica dalle competenti commissioni, sulla base dei dati rilevati è stato redatto il nuovo inventario.

Il 30 marzo 2012 è stato presentato il rendiconto inventariale redatto nei termini prescritti dalla contabilità finanziaria (vigente) e per la prima volta coi valori monetari in termini di contabilità economica (costo storico, ammortamento e netto) dettagliata da opportuni castelletti di raffronto e concordanza tra i dati del vecchio e nuovo inventario.

Sono state altresì impartite ai consegnatari e ai sub consegnatari le istruzioni relative alle ultime operazioni riguardanti la chiusura dell'inventariazione straordinaria relativamente alla registrazione in entrata di quei beni mobili ritrovati ai quali non è stato possibile attribuire con certezza il rispettivo numero d'inventario, perché sprovvisti di etichetta. Al termine delle relative registrazioni saranno distribuite le rispettive etichette e con l'applicazione di queste ultime l'inventariazione straordinaria potrà considerarsi conclusa.

Le risultanze contabili, che dovranno essere approvate della Giunta regionale, consentiranno di abbandonare il precedente inventario generale per consentire il passaggio alle nuove scritture, che potranno essere impiegate a regime sin dal prossimo esercizio finanziario.

A tal proposito, l'Assessore ricorda che ai sensi dell'art. 70 della L.R. n. 11/2006, i valori monetari espressi nel nuovo inventario sono stati elaborati a costo storico e quota ammortizzata, per essere riportati nello stato patrimoniale iniziale, documento essenziale per la contabilità in termini economici, che l'Amministrazione adotterà solo dal 2014 così come previsto dalla vigente normativa.

Perciò, stante l'attuale normativa (decorrenza dal 2014), l'Amministrazione sarebbe tenuta a rielaborare, paradossalmente, le risultanze contabili relative a tali valori monetari nei termini previsti dalla contabilità finanziaria - come è noto contempla una differente modalità di rivalutazione dei beni e di conseguenza porta a risultati altrettanto diversi - vanificando il lavoro sin qui svolto dal personale dell'ufficio inventario nella realizzazione di uno specifico software e nel caricamento di una mole immensa di dati. A tutto ciò si aggiungano le ulteriori verifiche contabili che si renderanno necessarie con un ulteriore un'ulteriore impiego di risorse umane e finanziarie necessarie per la rielaborazione di un nuovo inventario, diverso solo in termini di valori monetari.

L'Assessore, pertanto, al fine di non vanificare il lavoro fin qui già svolto, propone di portare all'approvazione del Consiglio regionale una norma che autorizzi ad annotare nel nuovo inventario i



beni con i valori già elaborati, e consenta di mantenere le stesse modalità di calcolo (costo storico e quota ammortizzata) anticipando in tal modo agli adempimenti di cui al comma 3, articolo 70 della L.R. n.11/2006 relativi all'adozione definitiva della contabilità in termini economici.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

DELIBERA

di approvare l'allegato disegno di legge concernente "Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), articolo 69 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 concernente la redazione dell'inventario generale".

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci